

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4628

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni
del personale delle ferrovie dello Stato

Seduta del 12 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 11 luglio 1956, n. 734, stabilisce che la pensione spettante al personale delle ferrovie dello Stato che abbia 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio e che oltre tale numero di anni la percentuale sia aumentata dell'1,80 per cento per ogni anno fino al 36°.

La liquidazione della pensione con 37 anni utili è stabilita all'80 per cento dell'ultimo stipendio cui corrisponde una maggiorazione percentuale del 7,20 per cento in luogo di quella uniforme dell'1,80 per cento di tutti gli anni precedenti.

Allo scopo di eliminare la maggiorazione percentuale che si ha al 37° anno ed uniformare le maggiorazioni percentuali di cui trattasi, con vantaggio degli agenti collocati in quiescenza con un numero di anni utili a pensione inferiori al massimo di 37, si è predisposto il presente disegno di legge.

Esso prevede, appunto, nell'articolo 1, che la pensione spettante al personale delle ferrovie dello Stato, che abbia 10 anni di servizio utile, è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio con ulteriori incrementi del 2 per cento per ogni altro anno di servizio, sino a raggiungere, con 37 anni, l'80 per cento, im-

porto massimo che non può in alcun caso essere superato.

Con l'articolo 2 si prevede che le pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della legge proposta, in base alle norme preesistenti, dovranno essere riliquidate in applicazione di quelle contenute nel precedente articolo 1.

Con l'articolo 3 si dispone, poi, che alle maggiori spese di cui verrà gravato il « Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato », per effetto delle modifiche proposte, valutate in lire 570 milioni per l'esercizio 1962-63 ed in lire 1.700 milioni per l'esercizio 1963-64, sia provveduto con corrispondenti riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 562 e del fondo di parte straordinaria, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, che risultano, rispettivamente, inseriti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i due suddetti esercizi.

Con l'articolo 4 si stabilisce, infine, che la decorrenza della legge in questione è fissata, per ragioni di opportunità contabile, al 1° del mese successivo a quello della pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La pensione spettante al personale delle ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Per ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato.

ART. 2.

Le pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-1964, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.